



REGIONE DEL VENETO

OGGETTO:	<i>Legge n. 67 del 31 dicembre 1987 - Disciplina dell'artigianato (Semplificazione)</i>
----------	---

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE
SCHEDA DI RILEVAZIONE

2003

INDICE

ATTUALE QUADRO NORMATIVO

A ESIGENZE SOCIALI, ECONOMICHE E GIURIDICHE PROSPETTATE DALLE AMMINISTRAZIONI E DAI DESTINATARI AI FINI DI UN INTERVENTO NORMATIVO

A.1 RAGIONI DI OPPORTUNITÀ DELL'INTERVENTO

A.2 RISCHI CHE L'INTERVENTO MIRA AD EVITARE O RIDURRE

A.3 CONSULTAZIONE

B OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI, IMMEDIATI, DI MEDIO E LUNGO PERIODO DEL PROVVEDIMENTO

B.1 OBIETTIVO GENERALE

B.2 OBIETTIVO SPECIFICO

C AMBITO DELL'INTERVENTO

C.1 CONFINI OGGETTIVI

C.2. CONFINI SOGGETTIVI

D OPZIONI

D.1 OPZIONE ZERO

D.2 OPZIONE "UNO"

D.3 OPZIONE "DUE"

E PRESUPPOSTI ATTINENTI ALLE SFERE ORGANIZZATIVA, FINANZIARIA, ECONOMICA, SOCIALE E CRITICITÀ

E.1 OPZIONE "UNO"

E.2 OPZIONE "DUE"

F Valutazione della/e opzione/i attuabili

F.1 VALUTAZIONE DELL'OPZIONE ZERO

F.1.1 ELENCAZIONE DEI COSTI E BENEFICI DELL'OPZIONE ZERO

F.1.2 QUANTIFICAZIONE DEI COSTI E DEI BENEFICI PIÙ RILEVANTI DELL'OPZIONE ZERO

F.2 VALUTAZIONE DELL'OPZIONE "UNO"

F.2.1 ELENCAZIONE DEI COSTI E BENEFICI DELL'OPZIONE "UNO"

F.2.2 QUANTIFICAZIONE DEI COSTI E DEI BENEFICI PIÙ RILEVANTI DELL'OPZIONE "UNO"

F.3 VALUTAZIONE DELL'OPZIONE "DUE"

F.3.1 ELENCAZIONE DEI COSTI E BENEFICI DELL'OPZIONE "DUE"

F.3.2 QUANTIFICAZIONE DEI COSTI E DEI BENEFICI PIÙ RILEVANTI DELL'OPZIONE "DUE"

SINTESI DELLA SCHEDA PRELIMINARE

ATTUALE QUADRO NORMATIVO

Il settore dell'artigianato è disciplinato a livello nazionale dalla **Legge 08/08/1985 n. 443 (legge quadro per l'artigianato)**.

La norma detta i principi fondamentali per la regolamentazione della materia, fornendo la definizione di impresa e di imprenditore artigiano e disciplinando la tenuta dell'Albo delle imprese artigiane, nonché l'attività degli organi di rappresentanza e tutela della categoria.

Tuttavia la norma statale si presenta particolarmente articolata e dettagliata, lasciando ben poco spazio all'autonomia legislativa delle regioni, deputate dalla legge stessa a completare ed integrare le disposizioni di carattere generale .

L'art. 1 della Legge 443/85 dispone infatti circa la potestà delle regioni in materia di artigianato prevedendo che: *“in conformità all'art. 117, primo comma, della Costituzione, le regioni emanano norme legislative in materia di artigianato nell'ambito dei principi di cui alla presente legge, fatte salve alcune specifiche competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Ai sensi ed agli effetti del precedente comma, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale, spetta alle regioni, l'adozione dei provvedimenti diretti alla tutela ed allo sviluppo dell'artigianato ed alla valorizzazione delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche, tradizionali, con particolare riferimento alle agevolazioni di accesso al credito, all'assistenza tecnica, alla ricerca applicata, alla formazione professionale, all'associazionismo economico, alla realizzazione di insediamenti artigiani, alle agevolazioni per l'esportazione. Le regioni esercitano le funzioni amministrative di loro competenza delegandole, normalmente, agli enti locali.”*

La **Legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67** prevede quindi, nell'ambito ed in armonia con i principi sanciti dalla legge nazionale, la disciplina giuridica delle imprese artigiane del Veneto.

Poiché tale legge costituisce l'oggetto della sperimentazione di AIR, essa rappresenta la situazione normativa esistente: quindi, per quanto concerne il suo specifico contenuto si rinvia alla descrizione delle caratteristiche dell'opzione zero.

A) ESIGENZE SOCIALI, ECONOMICHE E GIURIDICHE PROSPETTATE DALLE AMMINISTRAZIONI E DAI DESTINATARI AI FINI DI UN INTERVENTO NORMATIVO

A.1 RAGIONI DI OPPORTUNITÀ DELL'INTERVENTO

Esigenze sociali ed economiche

Semplificazione della disciplina adottata in attuazione delle disposizioni della legge quadro per l'artigianato (L. 443/85). Le ragioni che rendono opportuno lo snellimento della procedura sono evidenziate come criticità relative all'opzione zero.

Esigenze giuridiche

Non esiste uno specifico obbligo giuridico per intervenire nel settore tuttavia si presenta una necessità di semplificazione alla quale si ritiene di dover dare risposta.

A.2 RISCHI CHE L'INTERVENTO MIRA AD EVITARE O RIDURRE

Rischio legati all'incertezza dei tempi di iscrizione per l'artigiano che deve avviare la propria attività.

A.3 CONSULTAZIONE

Obiettivi della consultazione: rilevare e documentare le esigenze di semplificazione; raccogliere opinioni sulle possibili opzioni alternative.

Tecniche di consultazione adottate: riunioni formali per sensibilizzare i destinatari rispetto all'argomento affrontato e raccogliere le prime informazioni quantitative; *focus group* con i principali destinatari diretti e indiretti finalizzato ad approfondire il tema della semplificazione attraverso l'esame delle possibili opzioni. Il *focus group* è stato condotto da una persona esterna, esperta di tecniche di consultazione.

Soggetti consultati: hanno partecipato al *focus group* rappresentati delle CCIAA, delle Commissioni Provinciali e Regionali per l'Artigianato (CPA e CRA), e delle Associazioni di Categoria (n. 8 persone in totale).

Partecipanti, durata, oggetto e risultati del *focus group*: il tema affrontato con il *focus group* era inerente il contenuto delle possibili opzioni regolative attuabili in sostituzione dell'opzione zero. I principali risultati emersi hanno confermato quanto precedentemente documentato dal Gruppo di lavoro nella fase di analisi delle esigenze e delle criticità relative alla norma in questione. In particolare i punti oggetto di attenzione ai fini della semplificazione hanno interessato la proposta di opzioni alternative circa:

- la Revisione generale degli Albi provinciali delle imprese artigiane;
- l'istruttoria comunale;
- della Commissioni Provinciali per l'Artigianato;
- la composizione e le funzioni della Commissione Regionale per l'Artigianato.

I partecipanti al *focus group* si sono espressi con posizioni diverse a seconda dei ruoli ricoperti, prospettando comunque la composizione di alcune opzioni alternative all'attuale (opzione zero).

(Per un maggior dettaglio del Piano della consultazione predisposto e degli esiti emersi nelle diverse fasi affrontate, tra cui il focus group, si rinvia all'allegato n.2)

B) OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI, IMMEDIATI, DI MEDIO E LUNGO PERIODO DEL PROVVEDIMENTO

B.1 OBIETTIVO GENERALE

Semplificazione, snellimento della procedura (iscrizione, modifica, cancellazione all'Albo delle imprese artigiane) e contenimento dei costi di gestione.

B.2 OBIETTIVO SPECIFICO

Definire la procedura per l'iscrizione all'Albo (cancellazione e modifica), la composizione e le funzioni degli organi tecnici dell'artigianato (CPA e CRA).

C) AMBITO DELL'INTERVENTO

C.1 CONFINI OGGETTIVI

Attività interessate dall'intervento:

- Attività degli organi tecnici dell'artigianato;
- Attività di gestione (iscrizione, cancellazione e modifica) degli albi provinciali delle imprese artigiane.

Ambito territoriale di riferimento: Regione Veneto (art. 1 L.R. 67/87)

Settori di attività economica coinvolti: Attività svolta da imprese artigiane (art.3 L.R. 67/87)

C.2. CONFINI SOGGETTIVI

Destinatari diretti:

- Imprenditore artigiano (art.2 L.R. 67/87);
- Consorzi artigiani e società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti tra imprese artigiane (art.11 L.R. 67/87);
- Organi tecnici dell'artigianato: CPA e CRA

Soggetti coinvolti:

- Associazioni di categoria degli Artigiani
- Commercialisti, consulenti del lavoro, ...

Amministrazioni destinatarie dirette:

- Giunta regionale;
- Comuni;
- Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato;

Amministrazioni destinatarie indirette:

- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
- Tribunale competente per territorio;
- Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni.

D) OPZIONI

(Individuati gli obiettivi, l'amministrazione dovrà considerare le diverse *opzioni di intervento*, e cioè le diverse *modalità possibili per il loro raggiungimento*. L'amministrazione dovrà formulare ed esaminare soltanto le opzioni ritenute **plausibili, pertinenti e attuabili**)

ELABORAZIONE DELLE OPZIONI

D.1 OPZIONE ZERO

CARATTERISTICHE

Secondo tale modalità non si avanza nessuna proposta di regolazione, mantenendo così la situazione normativa esistente. L'opzione zero prevede quindi il mantenimento della L.R. 67/87 o il miglioramento dell'applicazione della stessa.

Si veda in allegato 1 il testo integrale della legge, della quale si espongono di seguito le disposizioni di maggior rilievo.

Titolo I: tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane

La definizione di imprenditore artigiano, di impresa artigiana e la determinazione dei limiti dimensionali ricalcano quanto stabilito dalla legge quadro sull'artigianato (L. 443/1985).

L'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane ha effetto costitutivo ed è condizione per la concessione delle agevolazioni. Ai trasgressori di tale obbligo è inflitta una sanzione amministrativa.

Chi intraprende l'esercizio di un'impresa artigiana deve fare domanda di iscrizione all'Albo alla Commissione Provinciale per l'Artigianato (di seguito CPA) entro trenta giorni dall'inizio dell'attività (in caso di ritardata domanda verrà inflitta una sanzione amministrativa).

A seguito della domanda di iscrizione la CPA richiede al Comune territorialmente interessato l'istruttoria per la verifica di sussistenza dei requisiti: i risultati devono essere forniti entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali la CPA stessa ha la facoltà di provvedere ai necessari atti istruttori.

La CPA, valutata la sussistenza dei requisiti sulla base delle notizie fornite dagli interessati e dall'istruttoria richiesta al Comune, decide in merito all'iscrizione all'Albo o al diniego della richiesta.

La decisione è notificata all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda: la mancata risposta entro detto termine vale come riconoscimento della natura artigiana dell'impresa.

La CPA provvede d'ufficio all'iscrizione all'Albo delle imprese che, essendone tenute, non abbiano presentato domanda, salvo l'applicazione delle sanzioni amministrative previste.

I titolari di imprese artigiane sono tenuti a denunciare alla CPA le modificazioni dello stato di fatto e di diritto dell'impresa, la sospensione e la cessazione dell'attività entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento. L'inadempimento di tale obbligo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa.

La CPA dispone la cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane che abbiano cessato la propria attività ovvero abbiano perso i requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo, sulla base degli elementi denunciati dalle imprese interessate e sulla base dell'istruttoria e della certificazione fornita dal Comune territorialmente competente. La CPA ha facoltà di disporre accertamenti d'ufficio.

Ogni trenta mesi le CPA effettuano una revisione generale delle imprese artigiane iscritte negli albi. A tal fine esse trasmettono ai Comuni gli elenchi delle imprese risultanti iscritte con sede nei rispettivi territori. Ciascun Comune provvede entro i 120 giorni successivi al ricevimento degli elenchi all'espletamento delle funzioni istruttorie ed alla trasmissione degli atti conseguenti alla CPA.

I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti da imprese artigiane, devono iscriversi in separata sezione dell'Albo.

Contro le deliberazioni della CPA in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo è ammesso ricorso in via amministrativa alla Commissione Regionale per l'Artigianato (di seguito CRA) entro sessanta giorni dalla notifica della deliberazione stessa, anche da parte delle pubbliche amministrazioni e di eventuali terzi interessati.

Le decisioni della CRA adita in sede di ricorso possono essere impugnate entro sessanta giorni dalla notifica dalla decisione stessa davanti al tribunale competente per territorio, che decide in Camera di Consiglio, sentito il Pubblico Ministero.

Titolo II: organi di autogoverno dell'artigianato;

Titolo IV: deleghe;

Titolo V: disposizioni finali e finanziarie.

COMMENTI SULL'ATTUAZIONE/CRITICITÀ

Dall'applicazione della procedura adottata per l'iscrizione all'Albo degli artigiani (vedere *flow chart* in allegato 3) negli anni sono emerse alcune evidenti criticità riconducibili a:

- Presenza di due soggetti, la CPA e la CCIAA, chiamati a svolgere funzioni affini e connesse, talvolta anche sovrapposte.
- Difficoltà nel rispetto dei tempi previsti dalla norma per l'esecuzione della procedura di iscrizione (il tempo medio della pratica di iscrizione all'Albo spesso supera i 60 gg. previsti).
- Inidoneità dell'istruttoria svolta dai Comuni quale strumento di controllo dei requisiti per l'iscrizione all'Albo.
- Mancato rispetto dei termini previsti per l'effettuazione periodica (ogni trenta mesi) della revisione generale delle imprese artigiane (è stata effettuata una sola volta dall'entrata in vigore della legge).
- Poca chiarezza circa l'utilizzo dell'iscrizione d'ufficio: frequente mancato rispetto del termine di 60 giorni da parte della CPA.
- Incongruenza nella composizione della CPA e della CRA. L'art. 15 comma 1 punto e) prevede che della CPA faccia parte anche il Direttore dell'INPS con sede nella provincia o un suo delegato permanente. Non appare chiaro il motivo per il quale non è rinvenibile analoga previsione in riferimento alla composizione della CRA.
- Notevole complessità ed onerosità della procedura di rinnovo delle cariche della CPA e della CRA. La durata in carica delle CPA e delle CRA è di 5 anni (artt. 15 e 20).

Dettaglio procedure di rinnovo della CPA e della CRA sulla base di quanto svolto nell'anno 2000

Il rinnovo delle CPA interessa una Commissione per Provincia, sette in tutto, per un totale di 126 componenti.

Procedimento:

- 1) delibera di Giunta con cui si dettano i criteri per il rinnovo;
- 2) trasmissione a tutte le associazioni di categoria, di cui si hanno notizia, della richiesta dei dati per stabilire il grado di rappresentatività delle stesse;
- 3) controllo preventivo della rieleggibilità dei componenti attualmente in carica;
- 4) controllo formale dei dati ricevuti dalle associazioni di categoria e dei loro apparentamenti e richiesta eventuale di correzioni, integrazioni ecc.;
- 5) comunicazioni dei rappresentanti cui ha diritto ogni associazione provinciale o apparentamento tra associazioni;
- 6) controllo delle designazioni fatte dalle associazioni;
- 7) delibera di giunta con cui si scelgono gli esperti nella rosa dei designati
- 8) decreti con cui si nominano le commissioni;
- 9) invio dei decreti con richiesta di accettazione da parte dei nominati;
- 10) elezione in seno alle Commissioni di Presidente e Vicepresidente.

Il rinnovo delle CRA interessa 15 componenti.

Procedimento:

- 1) pubblicazione sul BUR dell'avviso per la candidatura di tre esperti da nominarsi da parte del Consiglio regionale;
- 2) richiesta alle associazioni di designazione degli esperti;
- 3) decreto di nomina;
- 4) invio del decreto con richiesta accettazione della nomina e controllo dei nominati
- 5) elezione del Presidente e del Vicepresidente in seno alla Commissione.

- Conseguenze sopportate da alcune imprese artigiane che necessitano di una qualifica specifica rilasciata dalla CPA per l'avvio e la prosecuzione dell'attività.
Le categorie considerate sono: autoriparatori (circa 6.592), imprese di pulizia (circa 1.072), impiantisti (circa 11.153), per un totale di circa 20.000 imprese (circa un settimo del complesso degli artigiani – dati della Regione Veneto, fonte CCIAA, anno di riferimento 2001, in considerazione delle imprese artigiane iscritte nell'anno 2001).
Tali categorie risentono maggiormente dei ritardi nelle decisioni di iscrizione all'Albo e risultano pertanto particolarmente sensibili ad eventuali modifiche dell'attuale normativa che vadano nella direzione di una maggior garanzia e trasparenza nel rispetto dei termini di pronuncia da parte della CPA.
Si sottolinea che per le imprese non artigiane che svolgono le medesime attività la verifica dei requisiti per il rilascio della qualifica è svolta dalla CCIAA
- Incongruenza nella composizione dell'organo preposto alla decisione dei ricorsi (la CRA) in relazione allo svolgimento di tale funzione.
A norma dell'art.21 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 la CRA risulta essere l'organo che "decide in via definitiva" sui ricorsi proposti contro le decisioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato in materia di tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane.
L'art. 20 della medesima legge prevede che la CRA sia composta anche dai Presidenti delle Commissioni provinciali.
Emergono quindi dei dubbi sull'opportunità che i ricorsi vengano decisi da un organo (la CRA) composto anche da uno dei soggetti autori dell'atto oggetto del ricorso stesso.
- Mancato svolgimento da parte delle CPA e della CRA delle funzioni previste dalla Legge regionale extra la tenuta dell'Albo (documentare)
Le funzioni della CPA e della CRA previste dagli artt. 16 e 21 della legge regionale che non riguardano la tenuta dell'Albo delle imprese artigiane sono di fatto inesistenti: tali funzioni erano state attribuite alla CPA in quanto quest'ultima era stata pensata come organo rappresentativo delle associazioni di categoria ma non sono mai state svolte a causa della mancanza di volontà politica e di mezzi.
La CRA, oltre alle decisioni dei ricorsi amministrativi, svolge soltanto le funzioni indicate dall'art. 21 punto 5 consistenti nel rilascio di pareri (circa 20-30 pareri l'anno).

D.2 OPZIONE "UNO"

CARATTERISTICHE

L'opzione "uno" è definita prendendo come modello di riferimento la procedura adottata dalla Provincia autonoma di Bolzano con Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 4 maggio 2000, n. 91 1) (si veda il testo integrale in allegato 1). Con tale provvedimento è stato emanato il regolamento di semplificazione delle procedure in materia di artigianato, modificando quanto previsto dalla legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 31.

La semplificazione adottata dalla provincia di Bolzano prevede, in sostanza, l'abrogazione della Commissione provinciale per l'artigianato (CPA) e l'integrazione dell'Albo delle imprese artigiane con il Registro Imprese.

Le funzioni attinenti l'iscrizione, la variazione e la cancellazione delle imprese artigiane, precedentemente svolte dalla CPA, sono ora attribuite alla CCIAA, le restanti sono svolte dal Direttore della Ripartizione provinciale Artigianato.

In particolare, rispetto ad alcuni passaggi della procedura adottata, si specifica che:

- il termine di 10 gg. stabilito per l'evasione della pratica di iscrizione è ordinatorio, mentre quello di 30 gg. è perentorio;
- nonostante la procedura descritta non accenni all'iscrizione d'ufficio si ritiene che questa sia comunque prevista in quanto non esplicitamente abrogata dal Decreto;
- la richiesta di istruttoria rivolta ai Comuni è del tutto discrezionale, a scelta del funzionario che prende in carico la pratica di iscrizione e considera "dubbio" il caso in questione.

L'opzione "uno" prevede quindi la soppressione della Commissione provinciale per l'artigianato di cui al Titolo II della Legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e l'espletamento delle funzioni attinenti l'iscrizione, la variazione e la cancellazione delle imprese artigiane, in capo alle Camere di commercio.

Si prevede inoltre l'integrazione tra l'Albo delle imprese artigiane e il Registro delle Imprese, attraverso una gestione unitaria da parte delle Camere. Pertanto l'iscrizione nel Registro delle Imprese con la specifica denominazione di "impresa artigiana" sostituisce a tutti gli effetti l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane e comporta il riconoscimento della qualifica di impresa artigiana, sia ai fini costitutivi, sia ai fini della concessione delle agevolazioni previste dalla Legge regionale per tale categoria.

È previsto lo svolgimento dell'istruttoria del comune, per la verifica dei requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo, limitatamente ai casi "dubbi".

Sulla base dell'esperienza riportata dalla Provincia di Bolzano si stima che le istruttorie saranno contenute tra il 5 e il 10% delle domande di iscrizione presentate, con un conseguente abbattimento dei costi a carico dei comuni e una notevole riduzione dei tempi complessivi per lo svolgimento della procedura di iscrizione.

L'opzione "uno" prevede anche la soppressione della Commissione Regionale per l'artigianato, le cui funzioni vengono attribuite all'Amministrazione Regionale.

Viene infine eliminata la Revisione generale degli Albi provinciali delle imprese artigiane prevista dall'art.10 della Legge regionale. Tale scelta si motiva considerando che una revisione dinamica degli iscritti può essere effettuata anche attraverso l'adozione di adeguati sistemi informatizzati per la gestione delle procedure e la messa in rete delle informazioni tra diverse Pubbliche Amministrazioni.

COMMENTI E POSSIBILITÀ DI ATTUAZIONE

Le scelte operate con l'opzione "uno" mirano all'eliminazione delle criticità emerse dall'applicazione della procedura prevista dalla Legge regionale nel corso degli anni (si veda opzione zero), riconducibili, in sintesi, all'eccessiva onerosità ed al mancato rispetto dei termini previsti.

Il venir meno della CPA permette l'azzeramento e/o il contenimento dei costi relativi a:

- gettoni presenza e rimborsi spese;
- personale dedicato all'espletamento delle pratiche di rinnovo della Commissione;
- personale di segreteria dedicato all'espletamento delle procedure.

Qualora la gestione dell'Albo delle imprese artigiane avvenga in maniera integrata con il Registro imprese le spese a carico della Regione risultano ridotte del 50% rispetto all'opzione zero e sono sostanzialmente coperte dagli introiti per i diritti di segreteria.

Analoghe considerazioni possono essere svolte riguardo al venir meno della CRA: vengono eliminati i gettoni di presenza e le spese per il personale addetto si riducono del 30%.

L'eliminazione dell'istruttoria da parte dei Comuni (ritenuta peraltro strumento non sempre idoneo al controllo dei requisiti per l'iscrizione all'Albo) comporta una sensibile riduzione dei tempi complessivi della procedura, visto che i comuni hanno 30 gg. di tempo per lo svolgimento della stessa.

L'eliminazione della Revisione generale eviterà l'utilizzo di risorse (economiche e professionali) per lo svolgimento di un controllo oneroso e poco efficace.

Stante l'esperienza già in essere della Provincia di Bolzano e le considerazioni espresse l'opzione in questione si ritiene del tutto attuabile.

D.3 OPZIONE "DUE"

CARATTERISTICHE

L'opzione "due" si pone come soluzione intermedia tra l'opzione zero e l'opzione "uno", differenziandosi da quest'ultima soltanto per ciò che concerne l'Albo delle imprese artigiane.

Per le medesime ragioni precedentemente esposte si prevedono la soppressione della CPA, l'eliminazione dell'istruttoria da parte dei Comuni (se non per i casi dubbi) e della Revisione generale degli Albi provinciali.

Permane invece l'esistenza autonoma dell'Albo delle imprese artigiane gestito dalle CCIAA su delega della Regione.

Permane altresì la CRA con le funzioni attualmente in essere (si veda l'opzione zero).

COMMENTI E POSSIBILITÀ DI ATTUAZIONE

L'opzione "due" risulta altrettanto attuabile, valgono infatti le medesime considerazioni fatte per l'opzione "uno" circa la riduzione dei costi relativi all'istruttoria svolta dai Comuni, all'attività della CPA ed alla Revisione generale degli Albi provinciali.

Invece, per quanto riguarda l'Albo delle imprese artigiane – gestione autonoma e non integrata nel Registro imprese – si calcola un differente contenimento dei costi: non subiscono variazioni rispetto all'opzione zero le spese inerenti l'uso dei locali e l'informatizzazione, si riducono invece del 60% le spese generali e di personale.

Data l'eliminazione della CPA si dovrà inoltre considerare una diversa composizione della CRA.

E) PRESUPPOSTI ATTINENTI ALLE SFERE ORGANIZZATIVA, FINANZIARIA, ECONOMICA, SOCIALE E CRITICITÀ

E.1 OPZIONE “UNO”

PRESUPPOSTI

ORGANIZZATIVI E FINANZIARI

Non si riscontrano particolari presupposti organizzativi e finanziari rispetto alla situazione attuale (opzione zero). Trattandosi di semplificazione all'adottarsi dell'opzione “uno” si otterrebbero minori aggravii sia organizzativi che finanziari.

L'integrazione dell'Albo artigiani con il Registro imprese risulta concretamente realizzabile.

L'Amministrazione regionale si sostituisce alla CRA quale organo competente in sede di ricorso.

ECONOMICI E SOCIALI

Non si riscontrano particolari presupposti economici e sociale rispetto alla situazione attuale (opzione zero).

COMMENTI

I presupposti evidenziati si ritengono attuabili.

E.2 OPZIONE “DUE”

PRESUPPOSTI

ORGANIZZATIVI E FINANZIARI

Non si riscontrano particolari presupposti organizzativi e finanziari rispetto alla situazione attuale (opzione zero). Trattandosi di semplificazione all'adottarsi dell'opzione “uno” si otterrebbero minori aggravii sia organizzativi che finanziari.

La CRA, pur modificandosi nella sua composizione, resta l'organo competente in sede di ricorso.

ECONOMICI E SOCIALI

Non si riscontrano particolari presupposti economici e sociale rispetto alla situazione attuale (opzione zero).

COMMENTI

I presupposti evidenziati si ritengono attuabili.

In conclusione, a seguito dell'analisi dei presupposti, le **OPZIONI ATTUABILI** risultano:

OPZIONI	ATTUABILI PER L'AIR
Opzione zero	Si
Opzione “uno”	Si
Opzione “due”	Si

F) VALUTAZIONE DELLA/E OPZIONE/I ATTUABILI

La valutazione dei costi e dei benefici avviene con riferimento alle Opzioni attuabili.

F.1 VALUTAZIONE DELL'OPZIONE ZERO

Di seguito si propone la sintesi dell'analisi costi – benefici.

F.1.1 ELENCAZIONE DEI COSTI E BENEFICI DELL'OPZIONE ZERO	
COSTI DI CONFORMITÀ	<p>Costi sostenuti dagli Artigiani: Costo delle pratiche (iscrizione, modifica, cancellazione) e diritti di segreteria</p> <p>Costi sostenuti dai Comuni: Costi per l'istruttoria di verifica dei requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo</p> <p>Costi sostenuti dalla Regione: Costi per la CPA (gettoni presenza componenti, gestione procedura rinnovo); Costi per la gestione Albo Artigiani – tramite CPA – (personale, utilizzo locali, spese generali, spese per informatizzazione); Costi per la CRA (gettoni presenza componenti, gestione procedura rinnovo); Costi per le attività a supporto della CRA – ricorsi – (personale); Costi per la Revisione generale degli Albi provinciali.</p>
BENEFICI PER I DESTINATARI DIRETTI	Non sussistono specifici benefici per i destinatari diretti, imputabili al tenore della norma. I contributi a vantaggio della categoria degli iscritti all'Albo sono subordinati alle scelte politiche di destinazione delle risorse operate di anno in anno dall'Amministrazione regionale a prescindere dall'eventuale contenuto normativo, quindi dalle diverse opzioni formulate.
BENEFICI PER I DESTINATARI INDIRETTI	Non ve ne sono.

F.1.2 QUANTIFICAZIONE DEI COSTI E DEI BENEFICI PIÙ RILEVANTI DELL'OPZIONE ZERO		
COSTI DI CONFORMITÀ	Costi sostenuti dagli Artigiani	
	- Diritti di segreteria	1.080.723,00
	Costi sostenuti dai Comuni	
	- Costi per l'Istruttoria	395.000,00
	Costi sostenuti dalla Regione	
- Costi per la CPA	94.386,50	
- Costi per la gestione Albo Artigiani	2.069.229,82	
- Costi per la CRA	10.880,82	
- Costi per le attività a supporto della CRA	55.545,29	
- Costi per la Revisione generale degli Albi	516.000,00	
BENEFICI PER I DESTINATARI DIRETTI	-	-
BENEFICI PER I DESTINATARI INDIRETTI	-	-

F.2 VALUTAZIONE DELL'OPZIONE "UNO"

F.2.1 ELENCAZIONE DEI COSTI E BENEFICI DELL'OPZIONE "UNO"	
COSTI DI CONFORMITÀ	<p>Costi sostenuti dagli Artigiani: Costo delle pratiche (iscrizione, modifica, cancellazione) e diritti di segreteria</p> <p>Costi sostenuti dai Comuni: Costi per l'istruttoria di verifica dei requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo</p> <p>Costi sostenuti dalla Regione: Costi per la gestione Albo artigiani integrato con Registro imprese; Costi per le attività a supporto dei ricorsi.</p>
BENEFICI PER I DESTINATARI DIRETTI	Non sussistono specifici benefici per i destinatari diretti, imputabili al tenore della norma. I contributi a vantaggio della categoria degli iscritti all'Albo sono subordinati alle scelte politiche di destinazione delle risorse operate di anno in anno dall'Amministrazione regionale a prescindere dall'eventuale contenuto normativo, quindi dalle diverse opzioni formulate.
BENEFICI PER I DESTINATARI INDIRETTI	Non ve ne sono.

F.2.2 QUANTIFICAZIONE DEI COSTI E DEI BENEFICI PIÙ RILEVANTI DELL'OPZIONE "UNO"		
COSTI DI CONFORMITÀ	Costi sostenuti dagli Artigiani - Diritti di segreteria	1.080.723,00
	Costi sostenuti dai Comuni - Costi per l'Istruttoria	29.625,00
	Costi sostenuti dalla Regione - Costi per la gestione Albo artigiani integrato con Registro imprese - Costi per le attività a supporto dei ricorsi	1.034.614,91 38.881,70
BENEFICI PER I DESTINATARI DIRETTI	-	-
BENEFICI PER I DESTINATARI INDIRETTI	-	-

F.3 VALUTAZIONE DELL'OPZIONE "DUE"

F.3.1 ELENCAZIONE DEI COSTI E BENEFICI DELL'OPZIONE "DUE"	
COSTI DI CONFORMITÀ	<p>Costi sostenuti dagli Artigiani: Costo delle pratiche (iscrizione, modifica, cancellazione) e diritti di segreteria</p> <p>Costi sostenuti dai Comuni: Costi per l'istruttoria di verifica dei requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo</p> <p>Costi sostenuti dalla Regione: Costi per la gestione autonoma Albo artigiani Costi per le attività a supporto dei ricorsi Costi per la CRA</p>
BENEFICI PER I DESTINATARI DIRETTI	Non sussistono specifici benefici per i destinatari diretti, imputabili al tenore della norma. I contributi a vantaggio della categoria degli iscritti all'Albo sono subordinati alle scelte politiche di destinazione delle risorse operate di anno in anno dall'Amministrazione regionale a prescindere dall'eventuale contenuto normativo, quindi dalle diverse opzioni formulate.
BENEFICI PER I DESTINATARI INDIRETTI	Non ve ne sono.

F.3.2 QUANTIFICAZIONE DEI COSTI E DEI BENEFICI PIÙ RILEVANTI DELL'OPZIONE "DUE"		
COSTI DI CONFORMITÀ	<p>Costi sostenuti dagli Artigiani</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diritti di segreteria 	1.080.723,00
	<p>Costi sostenuti dai Comuni</p> <ul style="list-style-type: none"> - Costi per l'Istruttoria 	29.625,00
	<p>Costi sostenuti dalla Regione</p> <ul style="list-style-type: none"> - Costi per la gestione autonoma dell'Albo artigiani - Costi per la CRA - Costi per le attività a supporto dei ricorsi 	1.369.349,28 10.880,82 55.545,29
BENEFICI PER I DESTINATARI DIRETTI	-	-
BENEFICI PER I DESTINATARI INDIRETTI	-	-

SINTESI DELLA SCHEDA PRELIMINARE

1. ESIGENZE SOCIALI, ECONOMICHE E GIURIDICHE	<i>Esigenza di semplificazione della disciplina adottata in attuazione delle disposizioni della legge quadro per l'artigianato, in particolare della procedura di iscrizione, modifica e cancellazione delle imprese artigiane.</i>
2. OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI DEL PROVVEDIMENTO	<p><i>Snellimento dell'iter previsto per l'iscrizione, la modifica e la cancellazione delle imprese artigiane e contenimento dei costi di gestione attraverso:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>– ridefinizione della procedura stessa</i> <i>– modifica della composizione e delle funzioni degli organi tecnici dell'artigianato.</i>
3. AMBITO DELL' INTERVENTO	<i>L'intervento riguarda la gestione degli Albi provinciali delle imprese artigiane e le attività degli organi tecnici dell'artigianato.</i>
4. ELABORAZIONE DELLE OPZIONI	<p><u><i>Opzione zero</i></u> <i>Mantenimento della disciplina in vigore, a norma della quale:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>– l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane ha effetto costitutivo ed è condizione necessaria per la concessione delle agevolazioni;</i> <i>– la CPA è l'organo competente a valutare la sussistenza dei requisiti necessari e a decidere in merito all'iscrizione all'Albo o al diniego della richiesta;</i> <i>– i Comuni territorialmente interessati sono chiamati a svolgere l'istruttoria per la verifica di sussistenza dei requisiti;</i> <i>– contro le deliberazioni della CPA in materia di iscrizione, modifica e cancellazione dall'Albo è ammesso ricorso in via amministrativa alla CRA;</i> <i>– ogni trenta mesi le CPA devono svolgere una Revisione generale Albi provinciali.</i> <p><u><i>Opzione uno</i></u> <i>Prendendo a modello la procedura adottata dalla Provincia autonoma di Bolzano, l'opzione "uno" prevede:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>– la soppressione della CPA ed l'attribuzione delle funzioni attinenti l'iscrizione, la modifica e la cancellazione delle imprese artigiane in capo alla CCIAA;</i> <i>– l'integrazione dell'Albo delle imprese artigiane con il Registro delle imprese, attraverso una gestione unitaria da parte delle CCIAA;</i> <i>– lo svolgimento dell'istruttoria da parte del Comune limitatamente ai casi dubbi;</i> <i>– la soppressione della CRA e l'attribuzione delle relative funzioni all'Amministrazione regionale;</i> <i>– l'eliminazione della procedura di Revisione generale degli Albi provinciali.</i> <p><u><i>Opzione due</i></u> <i>L'opzione "due" si pone come soluzione intermedia tra l'opzione zero e l'opzione "uno", prevedendo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>– la soppressione della CPA;</i> <i>– lo svolgimento dell'istruttoria da parte dei Comuni solo nei casi dubbi;</i> <i>– l'eliminazione della procedura di Revisione generale degli Albi provinciali</i> <i>– il mantenimento dell'Albo delle imprese artigiane come autonomo rispetto al Registro Imprese, sebbene gestito dalla CCIAA su delega della Regione;</i> <i>– il mantenimento della CRA.</i>

7. VALUTAZIONE DELLA/E OPZIONE/I	<u>Opzione zero</u>	
	<i>Costi sostenuti dagli Artigiani</i>	1.080.723,00
	<i>Costi sostenuti dai Comuni</i>	395.000,00
	<i>Costi sostenuti dalla Regione</i>	2.746.042,43
	<u>Opzione uno</u>	
	<i>Costi sostenuti dagli Artigiani</i>	1.080.723,00
	<i>Costi sostenuti dai Comuni</i>	29.625,00
	<i>Costi sostenuti dalla Regione</i>	1.073.496,61
	<u>Opzione uno</u>	
	<i>Costi sostenuti dagli Artigiani</i>	1.080.723,00
	<i>Costi sostenuti dai Comuni</i>	29.625,00
	<i>Costi sostenuti dalla Regione</i>	1.435.775,39